



L'OBBLIGO VACCINALE PER I CITTADINI E LAVORATORI ULTRACINQUANTENNI

L'OBBLIGO VACCINALE PER I CITTADINI ULTRACINQUANTENNI

DL 1/2022 – ART. 4-QUATER DEL DL 44/2021

L'OBBLIGO VACCINALE

PERIODO: 8 gennaio 2022 – 15 giugno 2022

FINALITÀ: tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza

DESTINATARI:

- cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato
- cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (stranieri iscritti e stranieri assistiti dal SSN)

CONDIZIONI:

- l'obbligo vaccinale si applica a coloro «*che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età*» (comma 1)
- «*La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022, di cui al comma 1*» (comma 3)

L'OBBLIGO VACCINALE PER I CITTADINI ULTRACINQUANTENNI

DL 1/2022 – ART. 4-SEXIES DEL DL 44/2021

LE SANZIONI

«In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi»

- *«soggetti che **alla data del 1° febbraio 2022** non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario»*
- *«soggetti che **a decorrere dal 1° febbraio 2022** non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute»*
- *«soggetti che **a decorrere dal 1° febbraio 2022** non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19»*



L'OBBLIGO VACCINALE PER I CITTADINI ULTRACINQUANTENNI

DECORRENZA DELL'OBBLIGO

- L'intento del legislatore è tutelare gli ultracinquantenni per la criticità in atto, nel periodo di vigenza dell'obbligo
- La norma dispone l'obbligo di vaccinazione di cui al comma 1 anche per chi è nato dopo l'entrata in vigore della norma, per cui **«l'obbligo di cui al comma 1»** è quello di vaccinarsi dall'entrata in vigore della norma
- La relazione: *“Il capoverso articolo 4-quater del comma 1 del presente articolo 1 introduce, fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti di età superiore a cinquanta anni; tale obbligo decorre formalmente dal 8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del presente decreto), con applicazione delle norme sanzionatorie di cui al successivo capoverso articolo 4-sexies per i casi di mancato adempimento dell'obbligo entro il 1° febbraio 2022 ovvero entro gli eventuali termini successivi, ivi stabiliti, per la seconda dose del ciclo vaccinale primario e per la dose di richiamo”*



L'OBBLIGO VACCINALE PER I CITTADINI ULTRACINQUANTENNI

- Gli eventuali termini successivi sono relativi alle seconde e terze dosi (non al compimento degli anni nel periodo 8 gennaio-15 giugno)
- La relazione *«L'obbligo in esame si applica anche (comma 3 del suddetto capoverso articolo 4-quater) ai soggetti che compiano il cinquantesimo anno di età nel periodo successivo all'8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del presente decreto), fermo restando il termine finale suddetto del 15 giugno 2022»* e l'obbligo in esame è quello di vaccinarsi entro il 1 febbraio 2022»
- Conversione in legge: **«Come precisato dai commi 1 e 3 dell'articolo 4-quater, l'obbligo sussiste fino al 15 giugno 2022 e riguarda anche coloro i quali compiano il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto»**
- La decorrenza della violazione è fissata indistintamente con riferimento alla data del **1° febbraio**, mentre avrebbe dovuto sanzionare le persone in relazione al compimento del 50° anno:
 - *«soggetti che **alla data del 1° febbraio 2022** non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario»*
 - e non *«soggetti che **alla data del compimento del cinquantesimo anno** non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario»*

L'OBBLIGO VACCINALE PER I CITTADINI ULTRACINQUANTENNI

- *Circolare Min, interno 13/1/2022, prot. 2301*

«In particolare, l'art. 1 del DL 1, nell'introdurre nell'ambito del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, l'art. 4-quater, **prevede, a decorrere dall'8 gennaio u.s. e sino al 15 giugno p.v., l'obbligo vaccinale per tutti i soggetti che abbiano compiuto, o che compiranno in tale arco temporale, i 50 anni di età.**»



L'OBBLIGO VACCINALE PER I CITTADINI ULTRACINQUANTENNI

- Per ogni cittadino ci sarebbe stata una decorrenza dell'obbligo differente, con evidente caos sanzionatorio
- Per quanto riguarda la prima vaccinazione, il cittadino che compie 50 anni il 14 giugno 2022 riceve il *green pass* di prima vaccinazione dopo 15 giorni perché la protezione scatta dopo 15 giorni, ossia quando l'obbligo non è più vigente
- Il lungo e complicato procedimento sanzionatorio dovrebbe seguire non alla verifica dell'inadempimento dell'obbligo al 1° febbraio per la prima vaccinazione o alla successive scadenze dei termini per le vaccinazioni successive, ma dovrebbe incrociare le tre scadenze (prima dose, completamento percorso, dose *booster*) con il compimento per ciascuno del 50° anno



L'OBBLIGO DI SUPER GREEN PASS PER I LAVORATORI ULTRACINQUANTENNI

Art. 4-quinquies DL 44/2021: non si parla di obbligo vaccinale ma di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (**oggetto del controllo non è la vaccinazione ma il GP rinforzato**)

PERIODO: 15 febbraio – 15 giugno 2022

- obbligo cittadini: 1 febbraio – 15 giugno
- verifica GP semplice per i lavoratori **infracinquantenni**: fino al 31 marzo 2022 (DL 52/2021)

FINALITA': accesso nei luoghi di lavoro ***nell'ambito del territorio nazionale***

DESTINATARI: *«soggetti di cui all'art. 9septies commi 1 e 2 del DL 52/2021» e «chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni» ai quali si applica l'obbligo vaccinale*

OBBLIGO: *«devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021»*

L'OBBLIGO DI SUPER GREEN PASS PER I LAVORATORI ULTRACINQUANTENNI

OBBLIGO

Art. 4-quinques DL 44/2021 (nuovo testo): «*devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021*».

Art. 9-septies DL 52/2021: «*possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2*» (stessa logica dei luoghi in cui il possesso del GP è condizione per l'accesso)

Art. 9-septies, comma 5: «*anche a campione*»

DIVIETO DI ACCESSO IN ASSENZA DI VACCINAZIONE

ASSENZA INGIUSTIFICATA: stessa disciplina del DL 52/2021 anche in caso di omissione dell'obbligo «*fino al 15 giugno 2022*»

RICHIESTA ISTITUTI CONTRATTUALI PRIMA DEL 15 FEBBRAIO: OK

L'OBBLIGO DI SUPER GREEN PASS PER I LAVORATORI ULTRACINQUANTENNI

FAQ Governo

I lavoratori delle strutture per il cui accesso è richiesto agli utenti, dal 10 gennaio 2022, il cosiddetto green pass rafforzato sono soggetti al medesimo obbligo e a decorrere dalla stessa data?

Ai lavoratori dipendenti impiegati presso strutture e attività di cui all'articolo 9-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021 per le quali è richiesto il cd. green pass “rafforzato” (tra cui, a titolo esemplificativo, alberghi, convegni, congressi, sagre, ristoranti, musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò) è richiesto solo il green pass “base” e non quello rafforzato, che sarà invece obbligatorio per i soli lavoratori ultracinquantenni, a decorrere dal 15 febbraio 2022

I PROTOCOLLI

PROTOCOLLO 6 APRILE 2021

- **Informazione**

- condizioni per l'accesso
- obblighi vaccinali
- comunicazione positività in caso di consegna del GP
- eventuale comunicazioni su dotazione mascherine FFP2
- gestione del lavoro agile

- **Modalità di ingresso in azienda** (anche dei fornitori esterni)

- questione autotrasportatori
- questione stranieri ultracinquantenni
- modalità controlli



I PROTOCOLLI

PROTOCOLLO 6 APRILE 2021

- **Accesso alla mensa**
- **Trasferte**
 - lavoratori non vaccinati (impedimento accesso ai locali)
- **Formazione in presenza** (obbligo di GP semplice) (DL 221/2021)

